



## CORTE DI APPELLO PALERMO

08404102202  
Tribunale di Siracusa  
2336  
17 NOV. 2014  
PAG. \_\_\_\_\_  
PARTE \_\_\_\_\_  
MATERIA \_\_\_\_\_  
ANNO \_\_\_\_\_  
CATEGORIA \_\_\_\_\_

Prot. n. 15775 /Segr. Dirig.

Palermo, 17 novembre 2014

Al Sig. Presidente del Tribunale di  
PALERMO

e, p.c. Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali Ordinari  
del Distretto

Oggetto: Quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Palermo. - Riconoscimento della doppia indennità di udienza ai G.O.T. per superamento delle cinque ore di durata nei casi di procedimenti ex art. 702 bis.

Facendo seguito alla ns. prot. n. 9151 del 2/07/2014 si trasmette la risposta al quesito formulato da codesto Tribunale, con nota prot. n. P-14-4820/G.O./Funz.Del. del 17/06/2014.

Per uniformità applicativa, la presente è inviata ai Signori Presidenti dei Tribunali Ordinari del distretto.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE REGGENTE

- Vito Ivan Marino

Thaw  
Bib.  
F. 2.14.36  
Diriz

N° 15593 DATA 14.11.14  
UOR Dep. Puz. CC Rep. Puz. CC RUO  
Funz \_\_\_\_\_ Macroattività \_\_\_\_\_ Attività \_\_\_\_\_  
Fascicolo \_\_\_\_\_ Sottofascicolo \_\_\_\_\_



# Ministero della Giustizia

guy

**Dipartimento per gli Affari di Giustizia**  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851  
Ufficio I

Prot. n.  
Fasc. n. 016.001.002-487



14.11.2014.6151447.0

10 NOV. 2014  
Roma,

Al Sig. Presidente  
della Corte di Appello di  
**Palermo**  
(rif. prot. n. 9151 del 2.7.2014)

Oggetto: Quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Palermo.  
Riconoscimento della doppia indennità di udienza ai g.o.t. per  
superamento delle cinque ore di durata nei casi di procedimenti ex art. 702  
bis c.p.c..

E' stato chiesto di conoscere se spetti la seconda indennità di udienza al giudice onorario di tribunale che abbia superato le cinque ore di durata dell'udienza nella ipotesi di emanazione di ordinanze di cui all'art. 702-ter, comma, 5 c.p.c..

Al riguardo si rappresenta che la richiesta di liquidazione della doppia indennità viene motivata con riferimento all'art. 281-sexies c.p.c., per il quale questa Direzione Generale ha ritenuto che spetti la seconda indennità in base al principio che la sentenza pronunciata ai sensi del citato articolo costituisce parte integrante del verbale di causa.

Diversa è invece l'ipotesi disciplinata dall'art. 702-ter c.p.c. .

In questo caso, infatti, la legge prevede che il procedimento si chiuda con ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda, ma non che la stessa sia deliberata subito dopo sentite le parti e letta in udienza con la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", come previsto dall'art. 281-sexies, comma I, c.p.c..

---

Di conseguenza, anche se si tratta di ordinanza assimilabile sostanzialmente a una sentenza, in quanto conclude il procedimento e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, la norma non contiene alcuna disposizione speciale in ordine alla sua deliberazione e pubblicazione.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, anche se il giudice onorario di tribunale prolunghi la camera di consiglio per la deliberazione dell'ordinanza, il tempo per essa impiegato non possa considerarsi prosecuzione dell'udienza, in quanto la scelta di emanare immediatamente o successivamente l'ordinanza non è prevista espressamente dalla legge, ma è lasciata alla discrezione del giudice.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Marco Mancinetti**

